SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 150**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 giugno 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 59

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1988, n. 234.

Norme risultanti dal protocollo di intesa sottoscritto in data 15 giugno 1988 tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato SIULP e SAP, in materia di graduale riduzione dell'orario settimanale del predetto personale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983, concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato;

Considerato che con il punto IX del suddetto accordo è stato convenuto tra le parti di riaprire, entro il 31 gennaio 1988, la trattativa ai sensi dell'art. 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per una graduale riduzione dell'orario di lavoro settimanale del personale della Polizia di Stato fino a trentasei ore;

Visto il protocollo di intesa sottoscritto il 15 giugno 1988 tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato SIULP e SAP, ai sensi dell'art. 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'orario di servizio di cui all'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è fissato in trentasette ore settimanali e, a decorrere dal 1° maggio 1989, in trentasei ore settimanali, ferme restando le due ore di servizio retribuite come prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69.

Art. 2.

1. Fino al 30 aprile 1989 e fino al 30 aprile 1990, per assicurare i necessari livelli di operatività potranno, facendo ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, essere predisposti, ove le esigenze lo richiedano, turni giornalieri di servizio sulla base, rispettivamente, di quaranta e trentanove ore settimanali.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

La legge n. 121/1981, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». Si trascrive il testo relativo all'art. 95:

«Art. 95 (*Accordi sindacali*). — Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale.

Fermo restando il disposto dell'articolo 43, formano altresì oggetto degli accordi sindacali l'orario di lavoro di cui all'articolo 63, le ferie, i permessi, i congedi, le aspettative, i trattamenti economici di lavoro straordinario, di missione e di trasferimento, i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale.

Se gli accordi di cui al primo comma, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, non vengono raggiunti entro novanta giorni dall'inizio delle trattative, il Ministro dell'interno riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti».

Note all'art. 1:

— L'art. 63 della legge n. 121/1981 è così formulato:

«Art. 63 (*Orario di servizio*). — L'orario di servizio per il personale della pubblica sicurezza è fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i turni di lavoro giornaliero sono formati sulla base di quarantadue ore settimanali.

La differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo è retribuita come prestazione di lavoro straordinaria.

Quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e della legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai dirigenti generali e qualifiche equiparate fino all'emanazione di una nuova legge concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali.

Il personale di cui al primo comma e quello dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale. Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperabile ntro le quattro settimane successive.

Il personale di cui al precedente comma che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive».

— Il secondo comma dell'art: 7 del D.P.R. n. 69/1984 prevede che: «A decorrere dalle date indicate dal comma precedente [1° maggio 1984 e 1° ottobre 1984, *n.d.r.*], i turni di lavoro giornalieri sono formati sulla base, rispettivamente, di quarantuno e quaranta ore settimanali. La differenza tra l'orario indicato al primo comma [trentanove ore settimanali e trentotto ore settimanali, *n.d.r.*] e quello indicato nel presente comma è retribuita come prestazione di lavoro straordinario».

88G0287

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 giugno 1988.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 22 giugno 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, che attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 22 giugno 1988, scadenza il 30 giugno 1989 e frutta un interesse, per l'intero periodo di 373 giorni, non superiore all'8,20%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia e gli operatori attualmente ammessi a partecipare alle aste di buoni ordinari del Tesoro, di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «non residenti», che partecipano all'asta tramite «banca agente abilitata» sono facoltizzati a regolare i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unita monetaria europea, attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degti importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento C.E.E. n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719	Marco tedesco
1,31	Franchi francesi
0,0878	Lira sterlina
140	Lire italiane
0,256	Fiorino olandese
3,71	Franchi belgi
0,140	Franco lussemburghese
0,219	Corona danese
0,00871	Sterlina irlandese
1,15	Dracme greche

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato a ciascun operatore verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei conti di detta «gestione».

I titoli non hanno circolazione al di fuori della «gestione centralizzata».

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla menzionata legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 30 giugno 1989, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 30 giugno 1989 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui alla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamento, o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU del giorno 28 giugno 1989, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 28 giugno 1989.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o piu valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura dell'8,20% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

L'offerta complessiva non può essere inferiore a 50.000 ECU.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andrà infine segnalata la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli in «gestione centralizzata».

Art. 14.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, se recapitate a cura del mittente, devono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta amministrazione céntrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 21 giugno 1988 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino all'8,20%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 24 giugno 1988, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base del tasso di cambio lira italiana/ECU del giorno 21 giugno 1988, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 24 giugno 1988, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU del giorno 21 giugno 1988, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU del giorno 22 giugno 1988, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati da apposita convenzione.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1988
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 278

88A2727

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 aprile 1988.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Calabria.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge suddetta e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1, e 2 dell'art. 2;

Ritenuto che il disposto combinato degli articoli 1 e 2 della predetta legge impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere alla determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed alla definizione dei relativi ambiti territoriali;

Constatato che la normativa di cui alla predetta legge n. 56/1987 — contenendo essa disposizioni diverse di grande rilevanza innovativa, dirette ad un più puntuale soddisfacimento delle esigenze della domanda e della offerta di lavoro ed alla realizzazione degli incrementi occupazionali attraverso l'esplicazione di politiche attive e promozionali — presuppone per la sua attuazione la immediata istituzione ed il funzionamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge medesima, le amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, in concorso proporzionale di spesa tra loro, e che, pertanto, le stesse devono poter, in via preventiva, conoscere l'area circoscrizionale in cui ricadono i comuni;

Ritenuto di dover procedere alla istituzione delle sezioni circoscrizionali nella regione Calabria;

Visti gli atti istruttori e segnatamente quelli trasmessi dall'URLMO per la Calabria;

Tenuto conto che le esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale devono essere soddisfatte anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche, con l'utilizzo dei mezzi e delle risorse secondo criteri di economicità ed efficienza, che influenzano, nella fattispecie, la determinazione delle dimensioni delle sezioni circoscrizionali stesse;

Ritenuto che gli ambiti territoriali circoscrizionali così come appresso definiti sono, di massima, adeguati e funzionali anche alle esigenze del settore agricolo e che, pertanto, non rileva pervenire ad una diversa individuazione relativamente alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed a quelle agricole;

Tenuto, altresì, conto del disposto dell'art. 2, comma 4, della legge n. 56/1987 secondo il quale, per le esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di regioni diverse, è possibile affidare il coordinamento delle attività necessarie per la compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro ad una sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura individuata secondo i criteri di cui al comma medesimo;

Acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego per la Calabria espresso nelle sedute del 24 giugno 1987 e del 4 novembre 1987;

Ritenuto di non poter condividere tale parere limitatamente alla individuazione di un solo ambito territoriale circoscrizionale con comune capofila in Rossano, in quanto comprendente i comuni di: Rossano, Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano allo Jonio, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, Scala Coeli, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana;

Considerato che, i comuni di Rossano e di Corigliano Calabro, infatti, quantunque poco distanti tra loro, costituiscono due poli differenziati di economia e di mercato, relativamente ai quali non è possibile ipotizzare una aggregazione armonizzata;

Ritenuto necessario, pertanto, individuare, relativamente a tale area, due distinte circoscrizioni di cui una riferita al comune capofila di Rossano e l'altra a quello di Corigliano Calabro;

Decreta:

Nella regione Calabria le «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura» ed i relativi ambiti territoriali sono rispettivamente determinate e definiti come appresso:

Provincia di Catanzaro:

n. 1 di Catanzaro, con sede a Catanzaro, comprendente i comuni di: Catanzaro, Albi, Amaroni, Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Carlopoli, Cardinale, Cerva, Cenadi, Centrache, Cicala, Cropani, Chiaravalle Centrale, Davoli, Fossato Serralta, Gagliato, Gasperina, Gimigliano, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Jonio, Marcedusa, Magisano, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Petrizzi, Pentone, Petronà, Satriano, San Vito sullo Jonio, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, Santa Caterina dello Jonio, San Sostene, San Floro, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorso San Basile, Soveria Simeri, Soverato, Squillace, Staletti, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Zagarise;

n. 2 di Lamezia Terme, con sede a Lamezia Terme, comprendente i comuni di: Lamezia Terme, Amato, Conflenti, Curinga, Cortale, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Francavilla Angitola, Gizzeria, Jacurso, Maida, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, Serrastretta, San Mango d'Aquino, Soveria Mannelli, San Pietro a Maida, San Pietro Apostolo;

n. 3 di Crotone, con sede a Crotone, comprendente i comuni di: Crotone, Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino;

n. 4 di Vibo Valentia, con sede a Vibo Valentia, comprendente i comuni di: Vibo Valentia, Acquaro, Arena, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, Filandari, Filogaso, Francica, Gerocarne, Ionadi, Joppolo, Limbadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Polia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Spilinga, Stefanaconi, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.

Provincia di Cosenza:

n. 5 di Cosenza, con sede a Cosenza, comprendente i comuni di: Cosenza, Acri, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cervicati, Cerzeto, Colosimi, Cerisano, Dipignano, Domanico, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Principato, Marano Marchesato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, San Giovanni in Fiore, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Santa Sofia d'Epiro, Santo Stefano di Rogliano, San Vincenzo, la Costa, San Fili, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Trenta, Zumpano;

n. 6 di Paola, con sede a Paola, comprendente i comuni di: Paola, Acquappesa, Aieta, Aiello Calabro, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cleto, Cetraro, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Santa Domenica Talao, Serra d'Aiello, San Lucido, San Pietro in Amantea, Scalea, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Sangineto, Tortora, Verbicaro, Praia a Mare;

n. 7 di Castrovillari, con sede a Castrovillari, comprendente i comuni di: Castrovillari, Acquaformosa, Altomonte, Civita, Firmo, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Papasidero, San Basile San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Fagnano Castello, Malvito, Roggiano Gravina, Sant'Agata di Esaro, San Sosti, Santa Caterina Albanese, San Marco Argentano;

n. 8 di Corigliano Calabro, con sede a Corigliano Calabro, comprendente i comuni di: Corigliano Calabro, Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Canna, Cassano allo Jonio, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, Terranova da Sibari, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana;

n. 9 di Rossano, con sede a Rossano, comprendente i comuni di: Rossano, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Scala Coeli, Terravecchia.

Provincia di Reggio Calabria:

n. 10 di Reggio Calabria, con sede a Reggio Calabria, comprendente i comuni di: Reggio Calabria, Bagaladi, Bagnara Calabra, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito di Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni;

n. 11 di Locri, con sede a Locri, comprendente i comuni di: Locri, Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Jonica, Grotteria, Mammola, Marina di Gioiosa Jonica, Martone, Monasterace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Jonica, Samo, Sant'Agata del Bianco, San Giovanni di Gerace, Sant'Ilario dello Jonio, Siderno, Staiti, Stignano, San Luca, Stilo;

n. 12 di Gioia Tauro, con sede a Gioia Tauro, comprendente i comuni di: Gioia Tauro, Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Laureana di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Polistena, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1988

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1988
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 134

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) è il seguente:

«Art. 1 *(Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego)*. — 1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego, determina le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio.

3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale istituita a norma del successivo comma 5, può istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento.

4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianità di iscrizione maturata.

5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente; da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure di collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro.

8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti. In sede di prima attuazione di quanto disposto dal comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 2 *(Collocamento in agricoltura)*. — 1. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli.

2. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, sono affidati a commissioni e a sezioni circoscrizionali per il collocamento in agri-

coltura istituite in circoscrizioni determinate, per ambiti territoriali anche diversi da quelli delle commissioni di cui all'articolo 1, con le modalità previste nel comma 2 dell'articolo 1. La commissione regionale, sentite le commissioni circoscrizionali, puo proporre, nell'ambito delle circoscrizioni, di istituire sezioni decentrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

3. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

4. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di regioni diverse, la commissione regionale per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attività svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro.

5. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.

Art. 3. *(Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate)*. — 1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.

2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1940, n. 264».

88A2698

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 marzo 1988.

Norme per l'applicazione del regolamento CEE n. 216/84 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche nelle zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto il regolamento CEE n. 2616/80, come modificato dal regolamento CEE n. 216/84, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche nelle zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica;

Visto il decreto interministeriale 9 ottobre 1985 recante norme per l'applicazione del regolamento CEE n. 2616/80;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modifiche, in legge 6 febbraio 1987, n. 19, ed in particolare l'art. 7;

Considerata l'opportunità che i fondi assegnati dalla Comunità economica europea alle province italiane giungano ai destinatari finali mediante procedure semplici e rapide;

Considerato che ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 216/84 è possibile che il contributo del Fondo a favore delle misure previste nel programma speciale siano versate direttamente agli organismi responsabili dell'attuazione;

Considerato che per quanto riguarda le province meridionali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835 convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1987, n. 19, in deroga a quanto previsto nel quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, le somme assegnate dalle Comunità europee allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarietà, dei progetti ammessi al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale possono essere trasferite alla gestione della cessata Cassa per il Mezzogiorno attraverso operazioni di giroconto di tesoreria;

Considerato che è opportuno adottare un procedimento analogo per le province del centro-nord;

Decreta:

L'art. 7, ultimo comma, del decreto 9 ottobre 1985 è modificato come segue:

«I fondi destinati dalla Comunità economica europea allo Stato italiano per il cofinanziamento dei programmi relativi alle province di Livorno e Genova, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno assegnati come segue:

A) Le somme destinate al sostegno di progetti di investimento industriale presentati da piccole e medie imprese industriali ai sensi dell'art. 5, punto 7, del regolamento CEE n. 216/84, saranno versate direttamente al Fondo di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ai fini della destinazione dei benefici ai soggetti interessati.

B) Le somme destinate al cofinanziamento delle azioni elencate all'art. 4 del regolamento CEE n. 2616/80, inserite nei programmi regionali approvati dalla commissione CEE, saranno versate nei rispettivi conti correnti istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato a favore delle regioni interessate.

Ai fini di un più sollecito espletamento delle operazioni di accreditamento dei fondi tra i vari destinatari nazionali, la CEE è invitata a comunicare distintamente le specifiche destinazioni dei contributi concessi a carico del FESR.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1988
Registro n. 7 Industria, foglio n. 148

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 2616/80 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 271 del 15 ottobre 1980.

— Il regolamento CEE n. 216/84 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 27 del 31 gennaio 1984.

— Il D.M. 9 ottobre 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 21 novembre 1985.

— Il decreto-legge n. 835/1986 reca: «Norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

88A2713

DECRETO 30 marzo 1988.

Aumento della tassa annuale di iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, con la quale è stato istituito l'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto, in particolare, l'art. 13, terzo comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, sopracitata, il quale stabilisce che coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di lire centomila, se iscritti alla I sezione, e di lire cinquecentomila, se iscritti alla II sezione, da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata disposta l'iscrizione;

Considerato che il successivo quarto comma dello stesso art. 13 della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce che a decorrere dall'anno 1985, si possa procedere all'adeguamento della predetta tassa annuale di iscrizione;

Ritenuto che sussistono motivi per un adeguamento dell'anzidetta tassa annuale, la cui misura originariamente fissata dalla legge è rimasta inalterata a tutto il 1987;

Decreta:

Articolo unico

La tassa prevista dall'art. 13, terzo comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è elevata, a decorrere dall'anno 1988, a lire duecentomila per gli iscritti alla I sezione dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, e a lire ottocentomila per gli iscritti alla II sezione dell'albo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A2710

DECRETO 31 maggio 1988.

Modificazione alla clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentata dalla «Vita» - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983. n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio dele assicurazioni sulla vita;

Visti i decreti ministeriali n. 14606 del 30 novembre 1982, n. 15572 del 4 agosto 1984 e n. 16571 del 26 febbraio 1986, con i quali sono state approvate, tra l'altro, condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Vista la domanda in data 16 febbraio 1988 con la quale la predetta rappresentanza generale per l'Italia della società Vita, con sede in Milano, ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita approvate con i predetti decreti rispettivamente del 30 novembre 1982, 4 agosto 1984 e 26 febbraio 1988;

Vista la lettera n. 820900 del 1° marzo 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti ministeriali citati nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dall'art. 3 della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle tariffe:

n. 31/R - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, approvata con decreto ministeriale 30 novembre 1982;

n. 31/RC - assicurazione mista a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 26 febbraio 1986;

n. 311/R - assicurazione mista a premio unico, approvata con decreto ministeriale 4 agosto 1984,

presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Vita, con sede in Milano, è elevata dal 70 al 75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2712

DECRETO 31 maggio 1988.

Modificazione alla clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, presentata dalla S.p.a. Ausonia vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio dele assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1985, n. 16127, con il quale sono stati approvati tassi di premio, condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione e condizioni di riscatto in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a due tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, presentati dalla S.p.a. Ausonia vita, con sede in Milano;

Vista la domanda in data 23 dicembre 1987 con la quale la predetta S.p.a. Ausonia vita ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tarifffe di assicurazione sulla vita approvate con il predetto decreto ministeriale 13 maggio 1985;

Vista la lettera n. 820817 del 24 febbraio 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 13 maggio 1985, n. 16127, citato nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dall'art. 1 della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle tariffe numeri 5B - assicurazione mista rivalutabile a premio annuo e 5Y - assicurazione mista rivalutabile a premio unico, presentata dalla S.p.a. Ausonia vita, con sede in Milano, è elevata dal 70% al 75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2711

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 2 aprile 1988), **coordinato con la legge di conversione 1° giugno 1988, n. 176** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 2 giugno 1988), **recante: «Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. L'erogazione dei contributi di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297 *(a)*, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, è prorogata per gli anni 1988, 1989 e 1990. *L'ammontare complessivo della spesa per i contributi, da erogarsi con le modalità di cui al predetto decreto come modificato dalla legge di conversione, è determinato in lire 19.200 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.*

1-*bis*. *La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto per l'anno 1988 ed entro i primi novanta giorni dell'anno per gli anni 1989 e 1990.*

1-*ter*. *Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle attività di cui al comma 1.*

2. La commissione prevista dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297 *(a)*, è integrata con un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli affari *sociali.*

2-*bis*. *La somma di lire 200 milioni iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in virtù dell'articolo 103, terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (b), è aumentata a lire 1.000 milioni.*

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il testo dell'art. 1-*bis* del D.L. n. 144/1985, aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 1 *bis*. — 1. I contributi, di cui all'articolo 1, sono destinati ai comuni, alle unità sanitarie locali, nonché ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro e con le specifiche finalità di cui all'articolo 1, che si coordinino con le strutture delle unità sanitarie locali con apposite convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme dell'ordinamento.

2. I contributi di cui al presente decreto vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente locale competente per territorio.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti a trasmettere i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Segretario del Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la proposta al Ministro dell'interno riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate».

(b) Il terzo comma della legge n. 685/1975 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) prevede che: «Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità, dell'interno e delle finanze sono stanziati appositi fondi per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge: per l'anno finanziario 1975, rispettivamente, lire 800 milioni, lire 100 milioni e lire 100 milioni; per l'anno finanziario 1976, rispettivamente, lire 3.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni e, per gli anni finanziari successivi, rispettivamente, lire 4.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

N.B. — Si riporta anche il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione:

«2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

88A2719

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 11 giugno 1988 sono state iscritte, nel registro nazionale, le varietà di specie agricole sottoelencate:

Specie e varietà	Responsabilità della conservazione in purezza
Anguria:	
Crisby	Sementi Nunhems S.r.l., via Ghiarone, 2, 40019 Sant'Agata Bolognese (Bologna)
Samos	Sementi Nunhems S.r.l., via Ghiarone, 2, 40019 Sant'Agata Bolognese (Bologna)
Sungold FR	Sakata Seed Corp. - P.O. Box 11, Yokohama (Giappone)
Bietola da coste:	
Sibilla	Istituto sperimentale per l'orticoltura via Cavalleggeri, 25, 84098 Pontecagnano (Salerno)
Carote:	
Tosca	Petoseed Co. Inc. - P.O. Box 4206 - Saticoy, California 93003 (U.S.A.)
Cetriolino:	
Blitz	Petoseed Co. Inc. - P.O. Box 4206 - Saticoy, California 93003 (U.S.A.)
Poseidon	Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan 49001 (U.S.A.) e Asgrow Italia S.p.a., via S. Colombano, 81/A, Lodi (Milano)
Cetriolo:	
Columbus	Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan 49001 (U.S.A.) e Asgrow Italia S.p.a., via S. Colombano, 81/A, Lodi (Milano)
Greenmaster	A.L. Castle Inc. - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Hy-Slice	A.L. Castle Inc. - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Sagro	S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a., via Ravennate, 214, 47023 Cesena (Forlì)
Sweet Success	Petoseed Co. Inc. - P.O. Box 4206 - Saticoy, California 93003 (U.S.A.)
Cicoria:	
Silla	Consorzio Semencoop soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)

Specie e varietà	Responsabilità della conservazione in purezza
Fagiolo nano:	
Keygold	Sunseeds Co. - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Melanzana:	
Giulietta	Consorzio Semencoop soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Melone:	
Aurora	Sunseeds Co. - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Verdral	Service Plus SA - Parc Club du Moulin à Vent - 103 Rue du Professeur Roux - 69693 Venissieux Cedex (Francia)
Peperone:	
Atlantic	Petoseed Co. Inc. - P.O. Box 4206 - Saticoy, California 93003 (U.S.A.)
Dracma	Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan 49001 (U.S.A.) e Asgrow Italia S.p.a., via S. Colombano n. 81/A, Lodi (Milano)
Romeo	Consorzio Semencoop soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Pomodoro:	
Brummel	Bruinsma Italia S.r.l., via Dionigi Carli, 25, 29100 Piacenza
Canner Star	A.L. Castle Inc. - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Carmelita	A.L. Castle Inc. - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Castlecrown	A.L. Castle Inc. - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Colmar	ISI - Italiana sementi e ibridi S.r.l., via Aspromonte (Cabriolo 61), 43036 Fidenza (Parma)
Coronado	A.L. Castle Inc. - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Don	Mario Faraone Mennella, via Nazionale, 360, 80059 Torre del Greco (Napoli)
Durango	ISI - Italiana sementi e ibridi S.r.l., via Aspromonte (Cabriolo 61), 43036 Fidenza (Parma)
Early Canner	A.L. Castle Inc. - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Early Fuego	A.L. Castle Inc. - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Elba	ISI - Italiana sementi e ibridi S.r.l., via Aspromonte (Cabriolo 61), 43036 Fidenza (Parma)
Florabred	A.L. Castle Inc. - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Follia	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 93, 14100 Asti
Gico	Zorzi sementi S.n.c., via P. Barozzi n. 19, 35100 Padova
Goldmar	ISI - Italiana sementi e ibridi S.r.l., via Aspromonte (Cabriolo 61), 43036 Fidenza (Parma)
Konia	ISI - Italiana sementi e ibridi S.r.l., via Aspromonte (Cabriolo 61), 43036 Fidenza (Parma)
Long Peel	Mario Faraone Mennella, via Nazionale, 360, 80059 Torre del Greco (Napoli)

Specie e varietà	Responsabilità della conservazione in purezza
Loretta	Tanzi Armando S.r.l., via Traversetolo, 11, 43100 Parma
Mandur	A.L. Castle Inc. - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Marzo 2	Mario Faraone Mennella, via Nazionale, 360, 80059 Torre del Greco (Napoli)
Nadir	Petoseed Co. Inc. - P.O. Box 4206 - Saticoy, California 93003 (U.S.A.)
Nemapro	A.L. Castle Inc. - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Padano	Consorzio Semencoop soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Parteno	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via Cavalleggeri, 25, 84098 Pontecagnano (Salerno)
Pelée	Oris S.p.a., via Gian Galeazzo, 3, 20136 Milano
Picchio	Consorzio agrario provinciale di Parma soc. coop. a r.l., viale Gramsci, 26/C, 43100 Parma
Pireo	Consorzio agrario provinciale di Parma soc. coop. a r.l., viale Gramsci, 26/C, 43100 Parma
Red King	ISI - Italiana sementi e ibridi S.r.l., via Aspromonte (Cabriolo 61), 43036 Fidenza (Parma)
Red Hunter	Sementi Nunhems S.r.l., via Ghiarone, 2, 40019 Sant'Agata Bolognese (Bologna)
Rhodia	ISI - Italiana sementi e ibridi S.r.l., via Aspromonte (Cabriolo 61), 43036 Fidenza (Parma)
Rocky	Sunseeds Co. - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Royal Delight	A.L. Castle Inc. - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Rubicone	Consorzio Semencoop soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Saba	S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a., via Ravennate, 214, 47023 Cesena (Forlì)
Sacos	S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a., via Ravennate, 214, 47023 Cesena (Forlì)
Salomone	S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a., via Ravennate, 214, 47023 Cesena (Forlì)
Samba	ISI - Italiana sementi e ibridi S.r.l., via Aspromonte (Cabriolo 61), 43036 Fidenza (Parma)
Saul	S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a., via Ravennate, 214, 47023 Cesena (Forlì)
Senna	Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan 49001 (U.S.A.) e Asgrow Italia S.p.a., via S. Colombano n. 81/A, Lodi (Milano)
Sunpeel	A.L. Castle Inc. - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Sweet Peel	Mario Faraone Mennella, via Nazionale 360, 80059 Torre del Greco (Napoli)
Tevere	Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan 49001 (U.S.A.) e Asgrow Italia S.p.a., via S. Colombano n. 81/A, Lodi (Milano)
Trudy	Sunseeds Co. - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Zopa	Zorzi sementi S.n.c., via P. Barozzi n. 19, 35100 Padova
Ravanello:	
Colibrì	Consorzio Semencoop soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Pico	Consorzio Semencoop soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Zucchino:	
Dorico	Oris S.p.a., via Gian Galeazzo, 3, 20136 Milano
Falco	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 93, 14100 Asti
Perla	Oris S.p.a., via Gian Galeazzo, 3, 20136 Milano
Storr'szini	Sunseeds Co. - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Verdemax	A.L. Castle Inc. - Hollister, California 95023 (U.S.A.)
Vip	Petoseed Co. Inc. - P.O. Box 4206 - Saticoy, California 93003 (U.S.A.)

88A2722

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento CIP n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che, in assenza di variazioni superiori o inferiori al 5% dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto relativi sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Cremona, Milano e Roma nell'ultima settimana di aprile 1988, i prezzi massimi di consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità rimangono invariati:

fettina di posteriore: L./kg 14.170;
punta di petto senz'osso: L./kg 7.380.

88A2744

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 220.000
- semestrale . . . . . L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . . . . . L. 105.000
- semestrale . . . . . L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . . L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 375.000
- semestrale . . . . . L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 120.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221